



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 486/2017 del R. G.,
a scioglimento della riserva assunta in data 08.11.2017,

dato atto che (all'esito del decreto reso in data 12.07.2017) la ricorrente insiste per l'omologazione del
"piano del consumatore" che prevede:

A) che il credito originariamente vantato da Santander Consumer Bank S.p.A. (ceduto a IFIS Banca S.p.A.) venga estinto mediante 1) il pagamento della somma di € 4.602,81 da parte di un soggetto terzo a condizione che il piano venga omologato, 2) l'incasso del quinto dello stipendio erogato dal Comune di Varese sino alla data di omologa del piano,

B) la cancellazione del suo nominativo dal CRIF, centrali rischi, banche dati o circuiti similari "*al fine di permettere alla ricorrente di realizzare il principio del fresh start alla base delle normative sul sovra indebitamento e quindi consentirle un futuro accesso agevolato al credito*",

C) la prosecuzione del piano (già prolungato) di rimborso mensile del finanziamento ottenuto dall'Inpdap nel 2014 mediante trattenuta mensile sulla busta paga (dal mese di marzo 2017) dell'importo di € 137,57 (e non più dell'importo di € 275,15), sino alla sua completa e naturale estinzione nel febbraio 2021 (doc. n. 15, 24 e 35),

D) la rateizzazione del credito vantato da Equitalia come da domanda già accolta (doc. n. 29 e 36),
senza tacere che la ricorrente non ha né documentato né quantificato il reddito da lavoro percepito dall'obbligato principale Montagner nel giugno 2010 ai fini della valutazione della misura della diligenza impiegata nel garantire, in detta epoca, l'importo di oltre 32 mila euro erogato all'ex coniuge (da cui era separata dal 1999), a suo stesso dire, "*al fine di provvedere all'estinzione di un precedente debito che trovava la sua origine in n. 2 due contratti di finanziamento [...] (doc. n. 4 e 5), precedentemente sottoscritti dal solo Sig. Montagner Fabio con il medesimo istituto di credito*" (che, evidentemente, quest'ultimo non era stato in grado di onorare) e **che**, al più, l'omologazione del piano del consumatore potrebbe determinare l'estinzione delle procedure esecutive individuali pendenti (eventualmente sospese *ex art. 12bis*, comma 2, Legge 3/2012) e/o impedire l'avvio di ulteriori (e, giammai, incidere sulle procedure esecutive già concluse annullandone gli effetti),

è assorbente osservare che, oltre a non essere stata acquisita in causa la rinuncia dell'attuale creditrice IFIS Banca S.p.A. al soddisfacimento del suo (maggiore) credito (consacrato in un titolo giudiziale defi-



nitivo¹) di € 25.069,03 (oltre interessi a scalare dal 17.02.2016) a mezzo dell'ordinanza (definitiva) di assegnazione resa in data 07.02.2017 in seno alla procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. r. g. 570/2016² (e, quindi, prima che venisse depositato in data 06.03.2017 ricorso *ex art. 12bis* Legge 3/2012), a fronte della già avvenuta rinegoziazione dei tempi di pagamento del credito vantato dall'INPS e della già concessa rateizzazione del credito vantato da Equitalia, l'unico creditore anteriore al "piano" che la Biasini chiede omologare (senza averne acquisito il consenso) sarebbe (attualmente) IFIS Banca S.p.A. che, non sia inutile ribadirlo, è beneficiaria di un'ordinanza giudiziale definitiva di assegnazione, pienamente satisfattiva, in corso di esecuzione (ai cui effetti non ha inteso rinunciare), **che**, in definitiva (o in buona sostanza), la ricorrente intende ottenere in questa sede non già l'omologazione del piano proposto ai suoi creditori (necessariamente o *ex lege* al plurale) bensì della "sola" proposta "a saldo e stralcio" formulata al creditore IFIS Banca S.p.A. (che, quest'ultimo, peraltro, non ha inteso accettare³) **e che**, quindi, in estrema sintesi, non vi è alcun piano del consumatore (proposto ai creditori) da omologare, nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del creditore IFIS Banca S.p.A.;

P.Q.M.

RIGETTA la domanda formulata dalla Biasini.

Si comunichi.

Varese, 13/11/2017

dr.ssa Manuela Palvarini

¹ Il d. i. n. 1472/2015, non opposto, reso da questo Tribunale a favore della Santander Consumer Bank S.p.A.

² V. doc. n. 10

³ diversamente da INPS ed Equitalia che hanno accettato, rispettivamente, il prolungamento del piano di ammortamento e il pagamento rateizzato dei crediti vantati

